

EQUO COMPENSO: UNA TUTELA PER TUTTI

A seguito del venir meno del sistema delle tariffe in nome della libera concorrenza si assiste ciclicamente a interventi giurisprudenziali o a proposte di modifica legislativa, che inducono a riflettere sul noto fenomeno della competizione al ribasso, foriero alla lunga di un assetto del mercato delle prestazioni professionali premiante il professionista meno costoso a dispetto di ogni valutazione circa la competenza e preparazione.

Tale fenomeno si manifesta soprattutto – ma non solo – in presenza di “clienti forti”, quali grandi imprese, istituti bancari o pubbliche amministrazioni.

Tra le ragioni di tale malcostume pare esservi una disciplina legislativa dell'equo compenso a raggio di applicazione ridotto, confinato a situazioni limite e tutto sommato eludibile.

Dalle riflessioni dei miei Colleghi – che condivido – emerge, invece, come di equo compenso possa darsi una nozione che va oltre quella positivizzata all'art. 13 *bis* della legge professionale forense e che converge verso la giusta commisurazione all'entità e alla qualità dell'impegno richiesto in un'ottica di tutela dell'assistito, del singolo professionista e dell'Avvocatura.

Sotto tale aspetto, ferma restando l'inevitabile elasticità dei compensi (che, d'altra parte, consente a chiunque – anche al giovane – di concorrere nel mercato), il generale ripensamento della disciplina dell'equo compenso, anche in termini di rilevanza disciplinare della condotta di chi faccia svendita della prestazione professionale, dovrebbe ridurre le sproporzioni talora riscontrabili negli incarichi professionali, difficilmente accettabili anche per il giovane avvocato e soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione, tenendo a mente l'elevata quantità e complessità di normativa primaria e secondaria che regola l'agire amministrativo e il cui avviluppo compete al professionista districare.

Con l'auspicio altresì che l'equo compenso, nella sua nozione più ampia, trovi esplicazione anche nei rapporti con i clienti “non forti” nonché al momento della liquidazione giudiziale.

Maria Vittoria Carobolante